

Le anzidette cartelle fondiariе sono esenti dall'imposta di R.M. e dall'imposta cedolare del 10% sui frutti dei titoli al portatore. Sono invece soggette all'imposta ordinaria sul patrimonio.- Per il 1941 l'imposta corrisposta è stata di L.1.08 per ogni cedola semestrale e per titolo unitario di L.500.-

L'ammortamento delle cartelle viene effettuato per estrazioni semestrali in relazione all'estinzione dei mutui, entro il limite massimo di 50 anni dalla data di emissione.- La durata media delle cartelle può essere valutata in 30-35 anni circa.-

Al 30 giugno 1941 XIX le cartelle fondiariе in circolazione dell'Istituto italiano, avevano raggiunto l'importo di L.868.260.000 valore nominale.- La massa delle ipoteche iscritte a quella stessa data a garanzia dei mutui ascendeva a L.2.285.000.000.-

Le cartelle in circolazione alla data anzidetta risultano perciò coperte da una garanzia pari al 266% circa del valore nominale di ogni cartella.-

Le cartelle dell'Istituto rappresentano pertanto un titolo di piena sicurezza e di tutto riposo, al quale la legge accorda speciali privilegi che ne accrescono l'utilità pratica.-

Il prezzo delle obbligazioni, concordato in linea di massima e salvo approvazione del Consiglio, è di L.478 plus, godimento 1° ottobre 1941, al quale prezzo, tenuto presente l'importo dell'imposta cedolare sul patrimonio, corrisponde un reddito immediato effettivo, escluso il premio di rimborso, del 4,78% circa.-

Il Direttore Generale ritiene opportuno far presente che il prezzo di compenso di fine novembre c.a. fatto alla Borsa di Roma, per il tipo di cartelle considerato, è stato di L.481.-

La richiesta dell'Istituto italiano di credito fondiario sottopone al Comitato e al Consiglio per le decisioni di loro competenza.-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole la suddetta richiesta.-

o o o